

COMUNE DI ROSSANO VENETO

PROVINCIA DI VICENZA

Verbale di Deliberazione della **Giunta Comunale**

OGGETTO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CUSINATI ALLA SOCIETA' U.S. ROSSANO 2004 - PERIODO 01.09.2010 / 31.08.2011.

L'anno **duemiladieci** addì **VENTITRE** del mese di **AGOSTO** alle ore **21.30** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

| | Presenti | Assenti |
|--------------------------------|-----------------|----------------|
| 1. TREVISAN Gilberto - Sindaco | * | |
| 2. GIACCHERI Paola - Assessore | * | |
| 3. MARCON Ezio “ | * | |
| 4. SARTORE ALDO “ | * | |
| 5. ROSSI FRANCO “ | * | |
| 6. VICO SABRINA “ | * | |
| 7. GASTALDELLO ANDREA “ | * | |

Assiste alla seduta il **Segretario Comunale ORSO Dott. Paolo**.

Il Sindaco TREVISAN Gilberto assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DI VIA CUSINATI ALLA SOCIETA' U.S. ROSSANO 2004 - PERIODO 01.09.2010 / 31.08.2011.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che il Comune di Rossano Veneto è proprietario esclusivo dello Stadio Comunale di Via Cusinati, attrezzato per il gioco del calcio e dell'atletica leggera, con annessi spogliatoi e tribune;

- che il Comune nell'esercizio delle funzioni cui è istituzionalmente preposto, favorisce e promuove lo sport quale mezzo per la valorizzazione dell'individuo, il benessere individuale e collettivo e la socializzazione tra i cittadini, rendendo più agevole l'inserimento degli individui nel tessuto sociale;

- che in tale prospettiva si riconosce il valore e la funzione sociale delle attività svolte dalle società e associazioni sportive locali, intendendo, pertanto, promuoverne lo sviluppo e favorire la collaborazione con l'ente pubblico nella gestione di servizi esistenti sul territorio per il soddisfacimento delle esigenze della cittadinanza;

RICHIAMATO il contenuto dell'art. 112 "Servizi pubblici locali" – commi 1 e 3 - e l'art. 113 "Forme di gestione" del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO che l'art. 90, comma 25, della L. 289/2002 "Disposizioni per l'attività sportiva dilettantistica", stabilisce che qualora gli enti pubblici territoriali non intendano gestire direttamente gli impianti sportivi, possono affidare, in via preferenziale, mediante convenzioni, la gestione a società e associazioni sportive dilettantistiche, sulla base di convenzioni che ne stabiliscano i criteri d'uso;

CONSIDERATO che la collaborazione con la Società U.S. Rossano 2004 nella gestione degli impianti sportivi di Via Cusinati, già attiva da diversi anni, ha avuto sinora esito soddisfacente;

RITENUTO di confermare il proprio indirizzo di avvalersi del principio di sussidiarietà nella gestione degli impianti sportivi, riconoscendo altresì il valore e la funzione sociale delle attività svolte dalle società ed associazioni sportive locali, specificando, altresì, che la forma di collaborazione con una società sportiva che utilizzi direttamente gli impianti sportivi corrisponda ad un evidente interesse pubblico in quanto consente una efficace e puntuale cura delle strutture e una migliore funzionalità e ottimizzazione nell'utilizzo dell'impianto;

DATO ATTO che la Società U.S. Rossano 2004 si è resa disponibile a continuare la gestione degli impianti di cui trattasi anche per la stagione sportiva 2010/2011 e verso il corrispettivo economico pari ad € 18.000,00 più Iva;

VISTO lo schema di convenzione, già sottoscritto dal legale rappresentante della Società in segno di accettazione, che allegato alla presente deliberazione sub A) ne forma parte integrante e sostanziale;

RICHIAMATI l'art. 7 "Affidamento diretto e fiduciario di servizi e forniture" – punto 1, nonché l'art. 11, punto 1) - del vigente Regolamento di attuazione dell'art. 125 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 per l'acquisizione in economia di beni, servizi e lavori;

VERIFICATA la congruità del corrispettivo convenuto e il vantaggio per il Comune, oltre

che economico anche di opportunità sociale, nell'affidare a terzi la gestione della struttura sportiva in oggetto;

VISTO l' art. 48 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

- 1) di affidare, per le ragioni in premessa indicate, per il periodo 1.9.2010 – 31.8.2011 all'U.S. ROSSANO 2004 con sede in Rossano V. - Via Cartiera n. 34 - la gestione degli impianti sportivi comunali di Via Cusinati (con esclusione della pista e pedane di a.l.), comprensiva della custodia e della piccola manutenzione;
- 2) di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione sub A), regolante le norme e condizioni per la gestione del servizio in parola;
- 3) di dare atto che all'assunzione dell'impegno di spesa stabilito all'art. 8 dello schema di convenzione si provvederà con successivo autonomo provvedimento del Responsabile del Serv. Manut. Patrimonio, in quote parti per gli esercizi considerati.

* * * * *

Sulla suestesa proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267:

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE SERV. TECNICO
F.TO ARCH. CORRADO BONANNO

- VISTO, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, ex art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000.

IL RESPONSABILE SERV. CONTABILE
F.TO RAG. ZELIA PAN

Il Presidente illustra alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione suestesa.

La Giunta Comunale con votazione palese favorevole la approva.

Con separata votazione favorevole unanime altresì la Giunta Comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000.

ALLEGATO A) DELIBERAZIONE DI G.C. N. 76 DEL 23/08/2010

CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA, GESTIONE E PICCOLA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI DI VIA CUSINATI – PERIODO 1.9.2010 – 31.8.2011.

Rep. N. _____

L’anno duemilaDIECI, il giorno del mese di,
nella Sede Municipale del Comune di Rossano Veneto (VI),

TRA

Il **COMUNE DI ROSSANO VENETO**, con sede in Rossano Veneto in Piazza Marconi n. 4 (C.F. e P. IVA 00261630248) rappresentato dal Responsabile del Serv. LL.PP./Manut. Del Patrimonio, Arch. BONANNO Corrado, che dichiara di intervenire ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

E

GRAZIOTTO Roberto, nato a Castelfranco Veneto (TV) il 24.6.1955, residente a Rossano Veneto in via Castion n. 69 – C.F. GRZRRT55H24C111S – in qualità di Presidente dell’U.S. ROSSANO 2004 A.S.D. con sede in Rossano Veneto, via Cartiera n. 34 – C.F. – P.Iva 03168430241;

PREMESSO:

- che il Comune di Rossano Veneto è proprietario esclusivo dello Stadio Comunale di Via Cusinati, attrezzato per il gioco del calcio e dell’atletica leggera, con annessi spogliatoi;

- che con Deliberazione di Giunta C. n.del..... è stata affidata alla Società U.S. ROSSANO 2004 A.S.D. la gestione degli impianti sportivi comunali di Via Cusinati e dei servizi di custodia e piccola manutenzione, per il periodo 1.9.2010 – 31.8.2011;

- che la gestione degli impianti dovrà svolgersi secondo i criteri e le condizioni indicate nel presente disciplinare;

Ciò premesso si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – PREMESSE

Le parti come sopra costituite riconoscono, accettano e confermano quanto dichiarato nelle premesse di questo disciplinare e le considerano parte integrante e sostanziale del presente atto.

ART. 2 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Comune di Rossano Veneto, come sopra rappresentato, affida al Sig. Graziotto Roberto che, in nome e per conto **dell’U.S. ROSSANO 2004** accetta, i servizi di custodia, gestione e piccola manutenzione degli impianti sportivi comunali di Via Cusinati (ad esclusione della pista e pedane di a.l.).

Gli impianti oggetto del presente disciplinare sono così specificati:

- **il campo da calcio**
- **gli spogliatoi**
- **i servizi igienici**
- **le docce**
- **il locale caldaia**
- **le tribune**
- **l'ambiente ad uso amministrativo**
- **la sala di pronto soccorso**
- **il locale da adibire a servizio bar ristoro**
- **il verde inerente il complesso sportivo e le strutture di pertinenza ed accessorie, comprese le aree pubbliche esterne adiacenti all'impianto.**

L'impianto sportivo con i locali annessi sarà utilizzato direttamente dalla Società sportiva U.S. ROSSANO 2004 (che in seguito verrà definita anche gestore) secondo le modalità e alle condizioni di cui al presente disciplinare. Il Gestore dovrà primariamente garantire l'utilizzo dell'impianto per l'espletamento delle partite di campionato e degli allenamenti settimanali delle varie categorie, concordando preventivamente il calendario di utilizzo per l'intero anno agonistico.

Il servizio di gestione e custodia non potrà, comunque, in alcun caso essere sub concesso, totalmente o parzialmente, ad altri soggetti, ad esclusione della gestione del bar che potrà essere affidata dalla Società a terzi titolari di regolari licenze ed autorizzazioni amministrative e sanitarie, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Considerato che la gestione, manutenzione ed utilizzo della pista e delle pedane di atletica leggera ivi ubicate risultano affidate ad altra Società, è fatto obbligo al Gestore di osservare ogni e qualsiasi particolare cura ed attenzione nell'attraversamento e/o circolazione sugli impianti.

In particolare è **VIETATO** il passaggio sulla pista e sulle pedane di a.l. con automezzi di qualsiasi genere, nonché l'attraversamento da parte del personale e degli sportivi con calzature non idonee, se non preceduto da misure utili ad evitare danni alla pavimentazione (es. posa di tappeti di protezione, rampe di salita e discesa in materiale ligneo o alluminio).

ART. 3 – DURATA

L'affidamento del servizio avrà la durata di **anni uno (1), con decorrenza dall'1.09.2010 e fino al 31.08.2011.**

Alla scadenza del servizio l'impianto, unitamente alle attrezzature, dovrà essere consegnato al Comune nello stato di fatto in cui è stato rilevato al momento dell'inizio del rapporto.

ART. 4 – MODALITA' GENERALI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Il gestore, oltre a quanto già previsto all'art. 2, deve garantire l'utilizzo degli impianti ai soggetti o associazioni **preventivamente autorizzati dal Comune.**
2. Qualora il gestore consenta l'utilizzo degli impianti a personale non regolarmente autorizzato verrà ritenuto responsabile e si applicherà la sanzione prevista dal successivo art. 13.

ART. 5 – OBBLIGHI A CARICO DEL GESTORE

Il Gestore deve provvedere, con personale e mezzi propri:

A) alla manutenzione ordinaria periodica degli impianti di cui al precedente art. 2, e provvedere, in particolare:

- a.1 - **alla pulizia giornaliera della struttura** (spogliatoi, servizi, docce, locali in

genere);

a.2 - **alla manutenzione periodica del tappeto erboso** dei campi da gioco, ivi compresi la risemina e lo sfalcio dell'erba, l'irrigazione, la decespugliazione, la concimazione e le operazioni di carotatura, se necessarie.

Per quanto riguarda la **sfalcatura** del campo da calcio, il gestore dovrà eseguire le operazioni di **taglio del tappeto erboso**, impegnandosi ad **asportare** il verde di risulta, contemporaneamente al taglio, e provvedere allo smaltimento dello stesso in base alle vigenti disposizioni comunali in vigore.

Durante i dodici mesi dell'anno, dovrà essere garantita la seguente altezza dell'erba:

- in autunno pari a cm. 3,5/4
- in inverno pari a cm. 3,5/4
- in primavera pari a cm. 3,5/4
- in estate pari a cm. 6/7

Fra l'ultimo taglio dell'erba e lo svolgimento delle partite deve trascorrere un periodo di due o, al massimo, tre giorni.

L'irrigazione del campo sportivo comunale dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

- in autunno e in inverno un'ora al giorno, misura considerata idonea ad assicurare il fabbisogno del campo per 10/15 giorni;
- in primavera un'ora di irrigazione o un'ora di pioggia soddisferanno il fabbisogno del campo per 3-4 giorni;
- in estate, in assenza di pioggia, si dovrà irrigare il campo ogni giorno per circa venti minuti e, in ogni caso, nelle ore serali.

La temperatura dell'acqua destinata all'irrigazione non dovrà risultare inferiore ai 12° C. Le irrigazioni dovranno essere sospese almeno dodici ore prima degli incontri e si dovrà attendere un giorno prima o dopo la concimazione per irrigare. Si irigherà immediatamente dopo il ripristino del dopo-partita.

La superficie del campo da gioco dovrà essere preparata prima del suo utilizzo.

Le zone prospicienti e limitrofe al campo verranno tenute pulite dalla vegetazione incontrollata e dalle infestanti.

Qualora si rilevassero sintomi di particolare sofferenza, quali ampie chiazze di color giallo-arancio o presenza di muschi o muffe, ovvero in presenza di parassiti quali cicaline o ragnatele, il gestore dovrà attivarsi per adottare gli interventi ritenuti più opportuni.

L' aerazione del campo sportivo dovrà essere effettuata alla fine del campionato, in modo che il terreno risulti in tempera. Dopo tale operazione verrà eseguita la pulizia del campo ed una leggera rullatura.

La rullatura del campo dovrà essere effettuata:

- contemporaneamente o dopo il taglio;
- dopo le operazioni di risemina;
- dopo i geli e nel caso in cui il terreno si sia sollevato.

Dopo il gioco di una partita il gestore dovrà curare le seguenti operazioni:

- riportare e pressare le zolle smosse dal gioco nella propria sede;
- nelle zone dove le zolle non sono più recuperabili, ripristinare gli avvallamenti con miscela di sabbia-torba-seme o rincollare con zolle di erbario. E' preclusa l'utilizzazione di terra;
- sistemare le zone antistanti le porte;
- rullare la superficie di gioco;
- innaffiare.

Non dovranno essere utilizzati segatura, trucioli di legno e materiali similari.

La rimozione della neve dal campo non dovrà essere effettuata con mezzi meccanici: la

neve potrà essere allontanata con mezzi manuali o mediante l'impianto di irrigazione che entrerà in funzione non appena comincerà a nevicare. Durante il periodo invernale il campo potrà essere coperto con teli di polietilene che non dovranno, comunque, restare stesi per oltre due giorni, al fine di evitare problemi all'apparato radicale del manto erboso.

L'operazione di concimazione dovrà rispettare le seguenti regole:

- in autunno dovranno essere sparsi sul campo sportivo:
 - Kg. 370 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2
 - Kg. 25 di perfosfato minerale
 - Kg. 25 di solfato potassico
- in inverno dovranno essere sparsi sul campo sportivo:
 - Kg. 250 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2
- in primavera dovranno essere sparsi sul campo sportivo:
 - Kg. 300 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2
 - Kg. 25 di perfosfato minerale
 - Kg. 25 di solfato potassico
- in estate dovranno essere sparsi sul campo sportivo:
 - Kg. 350 di concime complesso N a lenta cessione. Titolo 15-9-15-2

Nel mese di gennaio verrà effettuata una concimazione con q.li 1,5 di nitrato di calcio. A fine marzo una concimazione di q.li 2 di solfato ammonico per poi proseguire con la concimazione primaverile.

L'Amministrazione Comunale concede in uso gratuito al gestore l'impianto di irrigazione fisso costituito da n. 13 irrigatori dinamici a scomparsa (Tipo Rain Bird mod. Eagle 950), alimentato tramite una elettropompa sommersa (Tipo Lowara da 6" – 7,5 Kw mod. OZ615/12) che attinge direttamente da un pozzo artesiano; un irrigatore semimovente Modello Irricar 40/120; una elettropompa per l'alimentazione idrica dal canale irriguo, una elettropompa sommersa impiegata per il sollevamento delle acque di fognatura dei servizi e docce (Tipo Flyght di Pot. 1,2 Kw).

Il gestore dovrà **curare direttamente** il perfetto stato di manutenzione delle apparecchiature sopraelencate (regolazione e sostituzione parti deteriorabili dell'impianto ugelli, elettrovalvole, controllo e regolazione della centralina di comando) e richiedere, **solo in caso di manutenzione straordinaria**, l'intervento del Comune. In particolare, nel periodo invernale, sarà necessario svuotare dall'acqua l'impianto di irrigazione fisso, per ridurre i danni conseguenti alla formazione del ghiaccio.

Il Comune, inoltre, concede in uso gratuito al gestore il trattorino rasaerba, Mod. Grillo Bee Fly 700 completo di piatto da cm. 126 e cesto da lt. 700, specificando che le spese di manutenzione e gestione dello stesso si intendono ad esclusivo carico del gestore.

a.3 – alle **piccole riparazioni** dei serramenti interni ed esterni, delle recinzioni, degli impianti idraulici sanitari ed elettrici (sostituzioni rubinetterie, soffioni per le docce ed accessori, lampade e vetri o plexiglas di plafoniere) e degli impianti eventualmente esistenti (con esclusione di sostituzioni di parti consistenti quali lampade del nuovo impianto di illuminazione, quadri elettrici, reti di recinzione, ecc.);

a.4 . alla **sostituzione** di serrature, maniglie, vetri dell'intero complesso sportivo;

a.5 – al mantenimento in buono stato della **tinteggiatura** degli spogliatoi e dei servizi igienici e al suo **rifacimento** al termine della gestione;

B) al servizio di **custodia** degli impianti di cui al precedente art. 2, in particolare:

- b.1 – all'apertura e chiusura dei cancelli e degli ingressi interni ed esterni la struttura;
- b.2 – all'accensione e allo spegnimento, prima e dopo l'uso, dell'impianto elettrico e di riscaldamento e di tutti gli altri impianti tecnologici;
- b.3 – alla vigilanza sul regolare uso degli impianti da parte degli associati e di terzi;
- b.4 – all'osservanza degli orari stabiliti per la chiusura e apertura degli impianti.

C) c.1 – ad assegnare l'**utilizzo** delle strutture ai soggetti e con le modalità ed i criteri indicati al precedente art. 2 e al successivo art. 14.

c.2 – il gestore deve **informare** tempestivamente l'Amministrazione Comunale degli eventuali danni ed inefficienze che si dovessero manifestare nella struttura al fine di permettere gli interventi di manutenzione straordinaria eventualmente necessari.

c.3 – il gestore, in particolare, deve garantire la perfetta **funzionalità, la sicurezza e l'igiene** degli impianti e dei relativi servizi restando, pertanto, responsabile dei potenziali danni arrecati a terzi sia per l'imperfetta esecuzione del servizio, sia per l'impiego di sostanze nocive nei trattamenti igienici necessari, sia per difetto di sicurezza degli impianti stessi.

Deve, inoltre, osservare scrupolosamente la normativa, anche a tutela della salute pubblica, in particolare quanto previsto dal D.Lgs. 81/08.

c.4 – il gestore **non può apportare modifiche od innovazioni** agli impianti che non rientrino nel concetto di ordinaria - piccola manutenzione.

Allo scadere dell'appalto nessun corrispettivo verrà comunque riconosciuto per innovazioni o modifiche illegittimamente apportate ai locali ed attrezzature, le quali resteranno comunque di proprietà del Comune.

c.5 – l'eventuale affissione all'interno della struttura sportiva di messaggi o cartelloni pubblicitari e ogni altra forma di pubblicità, anche sonora, deve essere autorizzata dai soggetti competenti, in conformità alle vigenti normative in materia. Il Gestore è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni e a sostenere l'onere delle imposte sulla pubblicità;

c.6 – il gestore, inoltre, deve tenere esposto e ben visibile, presso tutti gli impianti oggetto dell'affidamento, un cartello con evidenziate le eventuali tariffe applicabili ai servizi a pagamento.

c.7 – il gestore dovrà sottostare alle prescrizioni che eventualmente siano impartite dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo e dalle altre autorità competenti.

D) di provvedere, al bisogno, all'ordinaria pulizia delle aree pubbliche nelle immediate vicinanze del complesso sportivo (raccolta eventuali rifiuti abbandonati, taglio erbacce ciglio stradale Via Don. S. Miotto e pulizia area parcheggio su Via Cusinati), al fine di garantire anche nella parte esterna della struttura il pubblico decoro.

ART. 6 – OBBLIGHI RELATIVI AL PERSONALE

1. Il gestore deve garantire, a propria cura e spese, la presenza di tutto il personale necessario per la gestione dei servizi e delle attività di cui al presente disciplinare.
2. Il gestore deve osservare e applicare le norme contenute nel C.C.N.L. vigente per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi locali integrativi dello stesso.
3. L'inosservanza, anche parziale, delle suddette norme darà luogo alla immediata risoluzione del contratto senza che il gestore possa vantare alcun diritto di rivalsa, fatto salvo il diritto per il Comune di chiedere il risarcimento dei danni subiti.
4. Deve essere osservata la sostituzione del personale durante i riposi settimanali, le ferie annuali e le assenze per malattia al fine di evitare ripercussioni sul regolare svolgimento del servizio.
5. Il personale addetto al funzionamento delle strutture di cui trattasi non ha alcun rapporto con il Comune essendo alle esclusive dipendenze del gestore che lo

assume, lo impiega, lo retribuisce e lo utilizza secondo i propri intendimenti e nel rispetto delle leggi vigenti.

6. Il gestore, nel caso di prestazioni di attività di volontariato, deve assicurare i propri aderenti contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 – CORRISPETTIVO

1. Il Comune **corrisponderà** al gestore l'importo annuo di **€ 18.000,00 (Euro diciottomila/00), più Iva**, che verrà corrisposto previa presentazione di regolari fatture trimestrali posticipate.
2. Il pagamento dell'ultima rata trimestrale è subordinato al rilascio di una certificazione del **funzionario incaricato della vigilanza del servizio**, da cui risulti che il gestore ha adempiuto a tutti gli obblighi e oneri, nessuno escluso, di cui al presente disciplinare.
3. Con il suddetto pagamento il gestore si intende compensato di qualsiasi avere o pretesa per lo svolgimento del servizio di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e/o maggiori compensi, in tutto essendo soddisfatto dal Comune con il pagamento del corrispettivo convenuto.

ART. 8 – ONERI A CARICO DEL COMUNE

Restano a carico del Comune:

- a) Le **spese di riscaldamento, acqua ed energia elettrica**;
- b) le **spese di manutenzione** (straordinaria) degli impianti e dei locali, non comprese fra quelle poste a carico del gestore ai sensi dell'art. 5, con l'esclusione delle spese di manutenzione straordinaria conseguenti a danni provocati dagli utenti dell'impianto e/o cattivo uso, incuria o trascuratezza nella manutenzione ordinaria; le spese, in tal caso, sono a carico del gestore.
Rimangono a carico del Comune le spese conseguenti a danni causati a seguito di atti vandalici.
- c) Le **spese di assicurazione** riguardanti gli immobili contro i rischi di incendio.

ART. 9 – ONERI ASSICURATIVI

1. Il gestore è obbligato a stipulare, a propria cura e spese, polizza assicurativa presso primaria Compagnia debitamente autorizzata, che tenga indenne il Comune da tutti i rischi per danni a persone e cose nonché per **responsabilità civile nei confronti di terzi**, da qualsiasi causa determinati e connessi alla presente convenzione.
2. la polizza di cui al primo comma dovrà essere stipulata per tutto il periodo di durata della gestione e per i seguenti massimali:
 - **€ 2.000.000,00** per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà, ma col limite di:
 - **€ 1.000.000,00** per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali;
 - **€ 250.000,00** per danni a cose, anche se appartenenti a più persone.
3. **Copia delle polizze stipulate dovrà essere trasmessa al Comune.**

ART. 10 – CAUZIONE

1. A garanzia degli obblighi derivanti dal presente disciplinare, **il gestore dovrà costituire una cauzione**, anche tramite polizza fidejussoria, **pari al 10% del corrispettivo totale**.
2. La cauzione dovrà essere costituita nelle forme previste dalla legislazione vigente e **sarà svincolata** al termine dell'affidamento e alla definizione di tutti i rapporti di inadempienze anche parziali e soltanto dietro esplicito e formale benestare da parte del Comune.

ART. 11 – VERBALI DI CONSISTENZA E CONSEGNA

1. Il gestore rimane consegnatario degli impianti di cui al precedente art. 2. Prima di iniziare il servizio, sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, idoneo verbale di consistenza e di consegna degli impianti ed attrezzature.
2. Al **termine dell'affidamento**, il gestore dovrà riconsegnare, **in perfetto stato di conservazione e pulizia**, gli impianti, le aree, i beni e le strutture consegnate.
3. La riconsegna verrà fatta constare mediante redazione di apposito **verbale** redatto in contraddittorio fra le parti.
All'atto della redazione del verbale, chi interviene in rappresentanza del Comune potrà far constatare eventuali carenze, vizi o manchevolezze, tanto nella manutenzione ordinaria degli impianti, delle aree e delle strutture, quanto nella consistenza e nello stato di conservazione delle cose mobili, di cui il gestore dovrà rimediare senza indugio, e al più tardi, nel termine che verrà stabilito dal Comune. In caso di inadempienza, il Comune potrà provvedere all'esecuzione dei suddetti interventi d'ufficio in danno al gestore, rivalendosi sulla cauzione, fatto salvo l'eventuale maggiore danno.
4. Contestualmente alla riconsegna, il gestore dovrà curare lo sgombero dagli impianti e delle aree dalle cose di sua proprietà, restando, in caso contrario, a suo carico le spese di trasporto e di deposito altrove.

ART. 12 – CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI IMPIANTI

1. In caso di accertata e indifferibile necessità di provvedere ad opere urgenti di manutenzione o interventi igienico-sanitari, il Comune potrà autorizzare e/o disporre la chiusura temporanea degli impianti per il periodo necessario al ripristino della situazione.

ART. 13 – RESPONSABILITA', CONTROLLI, PENALITA' E SANZIONI

1. Il gestore assume in modo esclusivo, diretto e totale ogni **rischio e responsabilità** sotto il profilo civile e penale inerente e conseguente alla gestione dei servizi e delle attività di cui al presente disciplinare, anche se non svolte di sua iniziativa.
2. E' comunque **esclusa qualsiasi responsabilità del Comune nei confronti di terzi** in dipendenza di fatti inerenti o connessi alla gestione dei servizi oggetto del presente disciplinare e delle attività collegate.
3. Il Comune potrà esercitare in ogni momento e a suo insindacabile giudizio, avvalendosi di proprio personale amministrativo e tecnico, ovvero dei competenti servizi dell'A.S.L. n. 3 di Bassano del Grappa, **accessi, ispezioni e verifiche** presso gli impianti.
Qualora, in occasione dei controlli e delle verifiche effettuate dal Comune, vengano

rilevate inadempienze da parte del gestore riguardanti mancanze e/o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni a suo carico o alle indicazioni e direttive fissate dall'Amministrazione quest'ultima procederà con regolare **nota scritta** ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese invitando, nel contempo, il gestore a formulare le proprie controdeduzioni entro il termine di 8 giorni.

Qualora l'affidatario del servizio non controdeduca entro il termine assegnato, oppure non fornisca elementi idonei a giustificare le inadempienze contestate, verrà applicata, a titolo di penale, una sanzione da € 500,00 a € 2.000,00 a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

4. In caso di persistente inadempienza l'Amministrazione, con motivato giudizio, potrà procedere alla **revoca** dell'affidamento del servizio.
5. E' facoltà del Comune **recedere** in qualsiasi momento dalla convenzione, dandone comunicazione scritta al gestore, a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno tre mesi prima.
6. La presente convenzione si risolve di diritto, senza bisogno di apposita manifestazione di volontà del Comune, nel caso in cui venga meno per qualsiasi ragione il provvedimento di concessione della struttura. Costituiscono espressamente motivi di decadenza, e quindi di risoluzione di diritto della convenzione, i seguenti inadempimenti del Gestore:
 - a) utilizzo dell'impianto o di parti di esso in modo non conforme a quello previsto nella presente convenzione;
 - b) sub concessione totale o parziale del servizio;
 - c) in caso di reiterati inadempimenti dal parte del Gestore;
 - d) scioglimento della Società o mutamento sostanziale del suo oggetto;
 - e) mancata stipula dell'assicurazione di cui all'art. 9;

ART. 14 – UTILIZZO DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI DAL GESTORE DEGLI IMPIANTI

1. E' fatto **divieto** al gestore di subappaltare il servizio, nonché di utilizzare gli impianti per usi diversi da quelli sportivi, se non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione Comunale.
Eccezioni sono ammesse per manifestazioni a carattere patriottico, sociale, di pubblica beneficenza o di interesse pubblico organizzate o patrocinate dal Comune. In tali casi il Comune acquisirà preventivamente il parere obbligatorio e non vincolante del gestore.
In particolare, considerato che la gestione, manutenzione e utilizzo della pista e delle pedane di atletica leggera risultano affidate ad altro gestore, il Comune potrà autorizzare quest'ultimo all'utilizzo anche degli altri impianti e locali oggetto della presente convenzione, previo avviso al Gestore.
2. Al fine di garantire il più ampio utilizzo degli impianti da parte della cittadinanza, verrà consentito l'utilizzo, a fronte del pagamento di tariffe orarie o giornaliere, a gruppi e associazioni sportive (locali e non), nonché di singoli cittadini non appartenenti a nessuno dei soggetti utenti, previa presentazione di specifica richiesta al Comune e al Gestore, almeno 15 giorni prima dell'evento. Le tariffe saranno stabilite e introitate direttamente dal Comune.
3. Resta ferma la responsabilità del Gestore per il corretto uso degli impianti oggetto del presente disciplinare da parte di terzi richiedenti.

ART. 15 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti relativamente all'esecuzione della presente convenzione sono deferite alla competenza del Foro di Bassano del Grappa (VI). Non è ammesso il ricorso alla clausola arbitrale.

In caso di controversia il gestore non è sollevato da alcuno degli obblighi previsti nella presente convenzione.

ART. 16 – SPESE

Le eventuali spese inerenti e conseguenti la stipula e registrazione della presente convenzione per l'affidamento dei servizi di custodia, gestione e piccola manutenzione degli impianti sportivi di via Cusinati saranno a carico del Gestore.

ART. 17 – RINVIO

Per quanto non previsto dal presente atto si fa riferimento alle norme vigenti in materia e al Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. LA SOCIETA' U.S. ROSSANO 2004
(Roberto Graziotto)

p. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
(Arch. Corrado Bonanno)

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.TO TREVISAN Gilberto

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

N. 861 Reg. Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 D.Lgs. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno **01/09/2010** all'albo pretorio ove rimarrà esposto per quindici giorni consecutivi.

Lì **01/09/2010**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.TO ORSO Dott. Paolo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

- Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
- nei suoi confronti è intervenuto, nei termini prescritti, un provvedimento di sospensione/annullamento per cui la stessa **È DIVENUTA ESECUTIVA** il ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
.....

COPIA PER USO WEB